

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 10 luglio 2013

Articolo 1

(Costituzione dell'Associazione)

È costituita l'Associazione denominata: "CLUB RELAZIONI ESTERNE".

L'Associazione è senza fini di lucro ed ha sede a Roma. Ha durata illimitata e raccoglie le esperienze della precedente, originaria, Associazione dallo stesso nome che operava di fatto dal 1983, senza formale costituzione. Può costituire sedi territoriali in Italia e all'Estero.

Articolo 2

(Finalità)

L'Associazione ha per fini di:

- promuovere e sostenere i valori etici della comunicazione nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e della correttezza dell'informazione;
- favorire la migliore conoscenza tra professionisti, studiosi, esperti, dirigenti della Pubblica Amministrazione, di organizzazioni e di imprese private e pubbliche, che a vario titolo sono interessati alle relazioni esterne, ai rapporti con le istituzioni, alla comunicazione ed al marketing;
- promuovere, in ambito sia nazionale sia internazionale, iniziative di studio, ricerca, insegnamento, aggiornamento e formazione che abbiano attinenza con attività di comunicazione e di marketing, anche in collaborazione con istituzioni, università, associazioni, enti ed imprese;
- promuovere, organizzare e realizzare attività volte alla formazione e qualificazione professionale delle nuove generazioni nell'area della comunicazione.

L'Associazione è autonoma ed afferma la sua indipendenza da ogni espressione economica, politica e sindacale.

Articolo 3

(Soci)

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- soci fondatori: coloro che, provenendo dalla omonima originaria Associazione, di cui all'articolo 1, ne hanno data esplicita adesione;
- soci ordinari individuali: sono i dirigenti di imprese, Enti e Pubblica Amministrazione, i professionisti, i docenti, gli esperti, che operano nell'ambito delle attività di comunicazione e del marketing;
- soci seniores, sono i soci del Club che hanno superato i 65 anni di età e per i quali è prevista una quota annuale ridotta; i soci seniores designeranno un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo del Club;
- Soci Juniores, sono soci Juniores i soci del Club che non hanno superato il 35mo anno di età e sono professionisti che operano nell'ambito delle attività di comunicazione, rapporti istituzionali e del marketing; i soci Juniores designeranno un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo del Club;
- soci collettivi ordinari: sono le entità istituzionali, le amministrazioni, gli enti, le fondazioni, le associazioni, gli istituti, le imprese, che abbiano interesse allo sviluppo delle conoscenze sulle attività di comunicazione e che contribuiscono in modo sostanziale al potenziamento dell'attività associativa. I soci collettivi designano un loro rappresentante, persona fisica, che partecipi alla vita associativa con tutti i diritti ed obblighi degli associati individuali;
- soci collettivi sostenitori: si differenziano dagli ordinari in quanto conferiscono all'Associazione:

- contributi per l'attività di formazione e aggiornamento dei propri collaboratori e collegati;
- stages di formazione e aggiornamento a persone indicate dall'Associazione;
- contributi per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. La partecipazione all'Associazione è personale. Le deleghe per partecipare alle assemblee ed alle riunioni in genere, possono essere conferite solo a soci e con un massimo di una delega. I soci all'atto dell'ammissione al Club si impegnano ad operare attivamente per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. La partecipazione all'Associazione è personale. Le deleghe per partecipare alle assemblee ed alle riunioni in genere, possono essere conferite solo a soci e con un massimo di una delega.

Articolo 4

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito ed alimentato da quote associative, contributi volontari, lasciti, donazioni, da altri contributi e residui attivi di gestione accantonati. Sono ammessi contributi di liberalità, che il Consiglio Direttivo si riserva di accettare.

Articolo 5

(Organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Presidente Onorario
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali, all'interno dei vari organi dell'Associazione, sono a titolo gratuito.

Articolo 6

(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci:

- nomina il Presidente Onorario;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto consuntivo e il preventivo;
- approva le linee generali dell'attività annuale dell'Associazione.

Possono presentare la propria candidatura tutti i Soci che siano in regola con le quote sociali.

L'Assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, su richiesta formale di 1/3 dei Soci, può essere convocata in via straordinaria per la richiesta di revoca del Presidente. La revoca del Presidente richiede i $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Ogni socio in regola con il versamento della quota annuale ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega.

Articolo 7

(Presidente, Presidente Onorario, Past President, Consiglio Direttivo)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a lui spetta la firma e la rappresentanza sociale. Rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per il triennio successivo.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- presenta all'Assemblea il rendiconto e la relazione sulle attività svolte dall'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo il piano annuale delle attività dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo la cooptazione di personalità illustri del mondo della comunicazione e delle relazioni esterne;
- è responsabile della gestione e del buon andamento dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri consultivi. I Past Presidents sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri consultivi. Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri. Rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per il triennio successivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due terzi dei componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo:

- coadiuva il Presidente nell'elaborazione del piano di attività e nell'attuazione di ogni delibera dell'Assemblea;
- nomina al suo interno 4 Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione; sono membri di diritto i Soci in rappresentanza delle categorie Seniores e Juniores;
- assume ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'Associazione, autorizzando le spese di gestione sia ordinarie che straordinarie;
- esamina ed approva i rendiconti annuali, preventivo e consuntivo, prima della presentazione all'Assemblea;
- decide sull'ammissione di nuovi soci, su eventuali decadenze ed incompatibilità;
- stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione, differenziate per le varie categorie dei soci.

Articolo 8

(Vice Presidenti, Tesoriere, Segretario)

Al Vice Presidente vicario sono attribuite funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Agli altri Vice Presidenti possono essere attribuite eventuali deleghe da parte del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della politica di bilancio dell'Associazione. Cura la raccolta delle quote associative, eroga le spese autorizzate dal Consiglio Direttivo con l'approvazione del preventivo.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Coadiuvava il Presidente nelle Sue funzioni coordinando i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci. È composto da 3 membri, nominati tra i soci di indiscusso prestigio professionale e personale. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato. Eleggono, scegliendolo tra i propri membri, il Presidente del Collegio.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie di qualsiasi natura, ivi comprese quelle riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono insindacabili, inappellabili ed immediatamente esecutive. In casi particolarmente gravi il Collegio può sottoporre al Consiglio Direttivo le motivate ragioni per una convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 10

(Ammissione all'Associazione)

La richiesta di ammissione deve essere sostenuta da almeno due soci.

Il Consiglio Direttivo si esprime a maggioranza sulle richieste di ammissione entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

Articolo 11

(Decadenza dall'Associazione e incompatibilità)

La mancata partecipazione alle attività dell'Associazione è causa di decadenza dei soci inadempienti.

Il Presidente segnala agli interessati la necessità di una maggiore presenza dell'attività dell'Associazione.

Dopo due richiami scritti, il Segretario dell'Associazione attiva la procedura di cancellazione dall'Associazione.

È incompatibile con la partecipazione all'Associazione qualunque comportamento che violi l'etica professionale. A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, su segnalazione del Collegio dei Probiviri, un socio può essere radiato dall'Associazione per indegnità morale.

Articolo 12

(Quote Associative)

I versamenti delle quote associative e di qualsiasi altro tipo di contributo sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Nessun rimborso è ammesso delle quote e dei contributi versati. I versamenti stessi non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 13

(Scioglimento dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, come indicato nell'articolo 1. in caso di scioglimento o comunque di cessazione dell'Associazione, l'Assemblea, convocata con le modalità di cui all'articolo 6, nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione

Articolo 14

(Norme vigenti)

Per tutto quanto non previsto dal vigente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vige